

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
Per MPS-POP-Indipendenti
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 1.23 del 2 gennaio 2023 Appalti a Bellinzona, tra sorpassi, crediti supplementari, ricorsi ed altro ancora...

Signor deputato,

ci riferiamo all'interrogazione del 2 gennaio scorso, con la quale pone alcuni quesiti concernenti crediti e sorpassi relativi ad opere pubbliche del Comune di Bellinzona, le cui risoluzioni del Consiglio comunale d'approvazione sono state oggetto di ricorso al Consiglio di Stato.

A titolo preliminare va osservato che i riferimenti piuttosto imprecisi alle varie procedure ricorsuali non agevolano il lavoro di ricerca e ricostruzione, ritenuto come nel 2020 ci siano pervenuti 1378 ricorsi, mentre nel 2021 sono stati 1259. In particolare si deve rilevare che, contrariamente a quanto indicato nell'interrogazione, nessuna delle procedure in questione risale al 2020.

Dopo queste premesse, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Per quale ragione il secondo ricorso (del Centro) inoltrato nel 2020 non è ancora stato evaso?

Il ricorso in oggetto non è stato, come erroneamente indicato, presentato dal Partito popolare democratico (ora Centro), bensì da due cittadini e consiglieri comunali. L'atto, rivolto contro una risoluzione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2020, è stato presentato il 29 gennaio 2021. Il ricorso è stato evaso con decisione del 7 dicembre 2022.

2. Quali sono le problematiche giuridiche o tecniche che hanno portato il Consiglio di Stato ad evadere in poche settimane il ricorso sul terzo credito supplementario lasciando invece in sospeso il ricorso sui primi due crediti supplementari?

Il ricorso sul cosiddetto terzo credito supplementario (relativo al Centro sociale e culturale intergenerazionale ex Oratorio di Giubiasco) è stato inoltrato il 13 giugno 2022. La decisione è stata adottata il 21 settembre 2022. Il ricorso prendeva spunto da una

risoluzione adottata dal Consiglio comunale il 13 giugno 2022, ma in realtà spaziava su una serie di temi del tutto estranei alla medesima. In concreto il ricorrente contestava, in maniera generale, l'operato del Municipio di Bellinzona in vari ambiti.

Le censure attinenti alla risoluzione del Consiglio comunale si sono rivelate di facile e rapida evasione, per questo motivo il ricorso ha potuto essere evaso celermente. Per tutti gli altri aspetti, estranei alla procedura ricorsuale, gli atti sono stati trasmessi per eventuale evasione alla Sezione degli enti locali.

Contro il credito suppletorio per il centro polifunzionale della Valle Morobbia non è mai stato presentato un ricorso specifico. Per contro un gruppo di consiglieri comunali ha impugnato in toto tutte le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale del 21/22 dicembre 2020. Il gravame non è affatto rimasto in sospeso, bensì è stato evaso celermente. Al riguardo si rinvia alla risposta alla domanda 4.

Per quanto concerne il ricorso contro il credito suppletorio per lo stadio comunale si rinvia alla risposta alla domanda 3.

3. Non ritiene arbitrario il Governo la non evasione, a due anni dalla presentazione, di detto ricorso?

Il ricorso è stato evaso il 7 dicembre 2022. La complessità dell'oggetto in esame e la necessità di procedere a un'istruttoria articolata giustificano il tempo impiegato.

4. Per quale motivo il ricorso Lega/UDC/Indipendenti è stato invece subito evaso?

Per il semplice fatto che il ricorso, presentato il 3 febbraio 2021, è risultato tardivo. Di conseguenza lo stesso ha potuto essere evaso in tempi brevissimi, senza entrare nel merito della questione.

5. Non ritiene d'aver condizionato con il suo agire, segnatamente a causa delle lunghe tempistiche, il funzionamento degli organi comunali di Bellinzona?

In realtà non si comprende il senso della domanda. In uno stato di diritto è scontato che le decisioni di un'autorità possano essere impugnate dinanzi alle istanze superiori da chi ne è legittimato. La comune esperienza insegna che le procedure ricorsuali possono anche estendersi su periodi prolungati, a dipendenza della loro complessità, da esigenze istruttorie, o semplicemente dal carico di lavoro che grava sulle varie istanze chiamate ad esprimersi.

In concreto l'unica procedura ricorsuale, fra quelle citate, che si è protratta su un arco di tempo prolungato è quella relativa al credito suppletorio per lo stadio comunale. Non ci risulta che da tale situazione sia derivato un condizionamento delle possibilità di agire degli organi comunali di Bellinzona.

- 6. È noto che, sulla questione dello stadio e malgrado l'effetto sospensivo, il Municipio abbia saldato a una sola azienda la relativa fattura. Tale decisione è stata avallata dalla Sezione degli enti locali?**
- a. Esistono altre fatture in sospeso?**
 - b. Se sì, per quale importo?**
 - c. Perché, se così è stato, è stata pagata una sola ditta mentre le altre spettano ancora o oggi i pagamenti?**
 - d. A mente del Consiglio di Stato tale prassi è corretta?**

Va prima di tutto sottolineato che - in applicazione dell'art. 206 LOC - se i conti (o parte di essi) e i sorpassi di credito non sono approvati, il Municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato. Il Governo statuisce poi in merito.

Ora, non risulta che finora vi siano state le premesse di legge per aprire incarti di vigilanza secondo l'art. 206 LOC per le opere menzionate nell'interrogazione. Infatti, il Consiglio comunale di Bellinzona non ha bocciato i crediti e i sorpassi di credito al riguardo sottopostigli per approvazione dal Municipio. Si ricorda peraltro che approvando i sorpassi, il Legislativo comunale - quale organo competente - concede la base legale a posteriori alle maggiori spese, dando nel contempo scarico al Municipio del suo operato. Resta inteso che le risoluzioni del Legislativo sono passibili di ricorso, con cui possono essere fatte valere eventuali violazioni di legge nelle risoluzioni e nel processo decisionale che ne sta alla base.

In risposta alla domanda occorre quindi rispondere che - in assenza di incarti secondo l'art. 206 LOC - non vi sono state le premesse di legge perché la Sezione degli enti locali si addentrasse nell'esame degli aspetti della domanda o abbia avallato i medesimi. Si rinvia inoltre alla risposta alla domanda 7.

- 7. Seppur respinto, il terzo ricorso è stato formalmente inoltrato dal Consiglio di Stato alla Sezione degli enti locali "per i propri eventuali incombenti". Per quale ragione e a che scopo?**

Con risoluzione governativa su ricorso del 21 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto un gravame di un cittadino contro la risoluzione del Consiglio comunale del 16 maggio 2022 di stanziamento di un credito suppletorio per il completamento del progetto immobiliare destinato a Centro sociale e culturale intergenerazionale ex Oratorio di Giubiasco.

In un punto del dispositivo della risoluzione governativa - per strette ragioni di competenza, visto che l'atto ricorsuale conteneva pure un'istanza d'intervento - è stato disposto che quest'ultima fosse trasmessa alla Sezione degli enti locali per eventuali suoi incombenti. Ciò senza tuttavia avere esperito un esame di merito sulla fondatezza o meno delle censure dell'istanza, non essendo la sede ricorsuale quella idonea al proposito. La relativa trasmissione dell'incarto non è ancora avvenuta, visto che la risoluzione governativa non è ancora cresciuta in giudicato per ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

- 8. Se la Sezione degli enti locali riscontrasse propri eventuali incombenti informerà degli stessi il Consiglio comunale di Bellinzona?**

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 7.

In ogni caso di risoluzioni o prese di posizione di vigilanza concernenti competenze e processi decisionali del Legislativo è di regola pure informato il Consiglio comunale, solitamente tramite il suo Presidente.

9. Anche l'altro ricorso sui primi due crediti suppletori è stato a suo tempo inoltrato alla Sezione degli enti locali?

In realtà il ricorso verteva su un solo credito suppletorio (stadio comunale), mentre il credito suppletorio per il centro polifunzionale della Valle Morobbia era oggetto di un'altra procedura (v. risposte 2 e 4).

La risposta è negativa, in quanto il gravame non conteneva censure di competenza dell'autorità di vigilanza.

10. La demolizione degli stabili è stata finanziata in buona parte da Confederazione e Cantone. Perché il Consiglio di Stato non ha agito direttamente considerato resistenza di sospetti d'irregolarità?

Gli interventi per la demolizione degli stabili (parte aerea) sono stati eseguiti nell'ambito del progetto di delocalizzazione delle aziende presenti nell'area industriale di Preonzo, nel frattempo dezonata.

Con lettera del 16 luglio 2019 il Gruppo imprenditoriale Gerre SA di Locarno si dichiarava d'accordo di delegare alla Città di Bellinzona i lavori di demolizione e sgombero di detti stabili.

Successivamente, l'11 dicembre 2019, il Municipio della Città di Bellinzona decideva di assumere il compito di subentrare al Gruppo imprenditoriale citato quale committente nell'esecuzione dei lavori di demolizione e sgombero degli stabili esistenti sul sedime Ex Petrolchimica. Tali lavori si riferiscono unicamente alle strutture soprasuolo e non al risanamento del sito contaminato, che è di competenza del Cantone.

Il 15 gennaio 2020, del il Consiglio di Stato approvava tramite risoluzione governativa questo cambiamento di committenza rispetto a quanto indicato a suo tempo nel messaggio governativo.

In seguito, il 12 marzo 2020, la Città di Bellinzona rilasciava all'attenzione della Sezione forestale l'autocertificazione con la quale dichiarava il suo impegno a procedere, nel pieno rispetto della LCPubb, all'esecuzione dei due interventi di sua competenza nell'ambito del progetto di delocalizzazione, vale a dire la demolizione e lo sgombero degli stabili seguenti: Happycap (di proprietà del Comune) e Ex Petrolchimica.

Questo modo di procedere ha permesso di accelerare la procedura di indagine OSiti e ottenere i sussidi federali e cantonali legati alla delocalizzazione a causa della frana del Valegion.

Le modalità dei lavori di demolizione, così come i modi di rimozione e bonifica delle sostanze inquinanti, sono stati definiti nell'avviso cantonale n. 114'132 del 10 agosto 2020.

Da controlli in posto possiamo garantire che quanto proposto dall'istante e quanto richiesto dall'avviso cantonale n. 114'132 è stato rispettato.

11. Il Consiglio di Stato ha valutato se sottoporre la problematica dei sorpassi al Ministero Pubblico?

No, perché non c'erano gli estremi per coinvolgimento della Magistratura.

12. Sa se, a questo proposito, vi siano dei contatti fra Sezione degli enti locali e Ministero Pubblico?

Nessun contatto necessario.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)